



Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

E DELLE COMMISSIONI INTERCOMUNALI

(Approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 36 del 12 dicembre 2016)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

<i>Art. 1 Oggetto e finalità</i>	pag.6
<i>Art. 2 Sede delle adunanze</i>	pag. 6
<i>Art. 3 Interpretazione di questioni particolari</i>	pag. 6

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Capo I - Costituzione dell'Assemblea

<i>Art. 4 Componenti dell'Assemblea</i>	pag. 7
<i>Art. 5 Adempimenti della prima seduta</i>	pag. 7

Capo II - Presidenza dell'Assemblea

<i>Art. 6 Attribuzioni del Presidente</i>	pag. 7
---	--------

Capo III - Commissioni intercomunali

<i>Art. 7 Istituzione delle commissioni intercomunali</i>	pag. 8
<i>Art.8 Attribuzioni, organizzazione e funzionamento delle commissioni</i>	pag. 8.
<i>Art. 9 Convocazione delle commissioni intercomunali</i>	pag. 8
<i>Art. 10 Pubblicità delle sedute delle commissioni intercomunali</i>	pag. 9
<i>Art. 11 Audizione delle commissioni intercomunali</i>	pag. 9
<i>Art.12 Verbali delle commissioni intercomunali</i>	pag. 9

TITOLO III - I COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA

Capo I - Diritti e prerogative dei componenti

<i>Art. 13 Diritto all'esercizio del mandato</i>	pag.9
<i>Art.14 Diritto alla informazione</i>	pag. 10
<i>Art. 15 Diritto di iniziativa</i>	pag. 10

<i>Art. 16 Interrogazioni</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art. 17 Interpellanze</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art. 18 Mozioni</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 19 Ordini del giorno</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 20 Svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno</i>	<i>pag. 11</i>
Capo II - Doveri dei componenti	
<i>Art. 21 Obbligo di presenza</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 22 Obbligo del segreto</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 23 Astensione facoltativa e obbligatoria</i>	<i>pag. 12</i>
Capo III - Durata in carica	
<i>Art. 24 Entrata in carica dei componenti</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 25 Dimissioni dei componenti</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 26 Decadenza dei componenti</i>	<i>pag. 13</i>
<u>TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA</u>	
Capo I - Convocazione dell'Assemblea	
<i>Art. 27 Avvisi di convocazione</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Art. 28 Modalità e termini per la consegna degli avvisi di convocazione</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Art. 29 Contenuto degli avvisi di convocazione</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Art. 30 Elenco degli argomenti da trattare</i>	<i>pag. 14</i>
<i>Art. 31 Seduta deserta</i>	<i>pag. 14</i>
<i>Art. 32 Seconda convocazione</i>	<i>pag. 14</i>
CAPO II - Adempimenti preliminari alle sedute	
<i>Art. 33 Iniziativa e deposito dei documenti</i>	<i>pag. 15</i>
<i>Art. 34 Numero legale per la validità delle sedute</i>	<i>pag. 15</i>
<i>Art. 35 Numero legale per la validità delle deliberazioni</i>	<i>pag. 15</i>

Capo III - Svolgimento delle sedute

<i>Art. 36 Apertura della seduta</i>	<i>pag. 15</i>
<i>Art. 37 Sospensione e aggiornamento della seduta</i>	<i>pag. 16</i>
<i>Art. 38 Norme generali sulla discussione</i>	<i>pag. 16</i>
<i>Art. 39 Regole per la discussione delle proposte</i>	<i>pag. 16</i>
<i>Art. 40 Disciplina degli interventi</i>	<i>pag. 17</i>
<i>Art. 41 Questione pregiudiziale e sospensiva</i>	<i>pag. 17</i>
<i>Art. 42 Presentazione degli emendamenti</i>	<i>pag. 18</i>
<i>Art. 43 Discussione degli emendamenti</i>	<i>pag. 18</i>
<i>Art. 44 Fatto personale</i>	<i>pag. 18</i>
<i>Art. 45 Mozione d'ordine</i>	<i>pag. 19</i>
<i>Art. 46 Chiusura della discussione</i>	<i>pag. 19</i>
<i>Art. 47 Dichiarazioni di voto</i>	<i>pag. 19</i>

Capo IV - Pubblicità delle sedute

<i>Art. 48 Deroghe alla pubblicità delle sedute assembleari</i>	<i>pag. 19</i>
<i>Art. 49 Presenze nelle sedute segrete</i>	<i>pag. 20</i>
<i>Art. 50 Comportamento del pubblico</i>	<i>pag. 20</i>

Capo V - Operazioni di votazione

<i>Art. 51 Sistemi di votazione</i>	<i>pag. 20</i>
<i>Art. 52 Ordine delle votazioni</i>	<i>pag. 20</i>
<i>Art. 53 Numero di voti per ciascun componente</i>	<i>pag. 21</i>
<i>Art. 54 Votazione palese</i>	<i>pag. 21</i>
<i>Art. 55 Votazione segreta</i>	<i>pag. 21</i>
<i>Art. 56 Voto limitato</i>	<i>pag. 21</i>
<i>Art. 57 Calcolo della maggioranza</i>	<i>pag. 22</i>

Art. 58 Computo dei votanti pag. 22

Art. 59 Proclamazione dell'esito delle votazioni pag. 22

Art. 60 Irregolarità nella votazione pag. 22

Art. 61 Parità di voti pag. 23

Capo VI - Verbali delle sedute

Art. 62 Verbale pag. 23

TITOLO V - LE DELIBERAZIONI DELL' ASSEMBLEA

Art. 63 Struttura e forma delle deliberazioni assembleari pag. 23

Art. 64 Ratifica delle deliberazioni d'urgenza dell'Ufficio di Presidenza pag. 24

Art. 65 Pubblicazione delle deliberazioni pag. 24

Art. 66 Esecutività delle deliberazioni pag. 24

TITOLO VI - PROCEDIMENTI PARTICOLARI

Art. 67 Mozione di sfiducia pag. 24

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 68 Approvazione del regolamento e successive modifiche pag. 25

Art. 69 Pubblicità del regolamento pag. 25

Art. 70 Rinvio pag. 25

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni dell'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese (d'ora in poi Unione), in attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 26/2014 e successive integrazioni e modificazioni e dallo Statuto.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia dell'Assemblea.

Art. 2 Sede delle adunanze

1. Le adunanze dell'Assemblea si tengono di norma in una sala riunioni della sede dell'Unione aperta al pubblico, oppure secondo necessità in sale aperte al pubblico presso i Comuni aderenti all'Unione.

3. All'esterno della sede in occasione delle riunioni dell'Assemblea, sono esposte la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea; le due bandiere sono esposte anche all'interno della sala dell'assemblea dell'Assemblea.

Art. 3 Interpretazione di questioni particolari

1. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni, questioni o temi che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento o non hanno riferimenti interpretativi in essi, la decisione è adottata dal Presidente dell'Assemblea, ispirandosi ai principi generali, sentito il parere dei componenti l'Assemblea e del Segretario dell'U.T.I.

2. Le eccezioni sollevate dai componenti l'Assemblea, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente, che può sospendere la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando i temi e le questioni inerenti l'eccezione sollevata si presentino di particolare complessità, il Presidente, ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione medesima a successiva seduta.

3. Sulle interpretazioni delle norme regolamentari, formalizzate mediante appositi atti deliberativi, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni, fatte salve le ipotesi per cui le stesse siano generate da fattispecie innovative o casi particolari non altrimenti risolvibili.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Capo I - Costituzione dell'Assemblea

Art. 4 Componenti dell'Assemblea

1. I componenti dell'Assemblea sono i sindaci dei Comuni aderenti all'Unione oppure, in caso di impossibilità a partecipare un loro Assessore con delega per la sola seduta.
2. In caso di incompatibilità previste dalla vigente normativa statale, la delega può essere conferita anche in via permanente. Resta, in ogni caso, esclusa la facoltà di subdelega.
3. Ciascun Sindaco esprime il numero di voti attribuitigli dall'art. 10, quinto comma dello Statuto dell'Unione.
4. Nell'Assemblea non è previsto il riconoscimento di raggruppamenti dei componenti e di capigruppo.

Art. 5 Adempimenti della prima seduta

1. La prima seduta dell'Assemblea è convocata e presieduta la prima volta dal Presidente uscente dell'Unione entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di convocazione
2. Subito dopo la presa d'atto dei Sindaci - o loro delegati -, quali componenti dell'Assemblea, la seduta prosegue con l'elezione del Presidente dell'Unione a scrutinio segreto.

Capo II - Presidenza dell'Assemblea

Art. 6 Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione presiede e rappresenta l'Assemblea assicurando il buon andamento dei suoi lavori facendo osservare il regolamento.
2. In particolare il Presidente dell'Assemblea:
 - a) rappresenta l'Assemblea;
 - b) riceve le proposte di deliberazione e ogni altro atto da iscrivere all'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea; programma e convoca le sedute dell'Assemblea sentiti i capigruppo;
 - c) dirige i lavori dell'Assemblea, modera le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;
 - d) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione dell'Assemblea;
 - e) stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
 - f) mantiene l'ordine nella sala assembleare;
 - g) insedia le commissioni e vigila sul loro funzionamento;
 - h) assicura adeguata e preventiva informazione ai componenti dell'Assemblea sulle questioni sottoposte alla stessa;
 - i) ha facoltà di prendere la parola in ogni momento, e può sospendere o togliere la seduta facendone prendere nota nel verbale;
 - j) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario;

3. Le funzioni vicarie del Presidente dell'Assemblea; in caso di assenza o impedimento del medesimo, sono svolte dal vice Presidente.

Capo III - Commissioni intercomunali

Art. 7 Istituzione delle commissioni intercomunali

1. Il Presidente dell'Unione, su proposta dell'Assemblea, può istituire le commissioni intercomunali con funzioni consultive a supporto dell'attività dell'Assemblea medesima.

Art.8 Attribuzioni, organizzazione e funzionamento delle commissioni.

1. Le attribuzioni, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni sono determinate di volta in volta dall'Assemblea relativamente all'incarico affidato.

2. Ciascuna commissione è composta da almeno un Assessore o consigliere comunale di ciascun Comune aderente all'Unione.

3. Le commissioni restano in carica fino al termine dell'incarico affidato. In caso di evidente inattività le stesse possono essere sciolte dall'Assemblea.

4. Ogni commissione elegge, al proprio interno, un Presidente ed un Vicepresidente: a tal fine la prima seduta di ciascuna commissione è convocata dal Presidente dell'Assemblea entro dieci giorni dalla costituzione della Commissione.

5. Ciascun componente la commissione ha diritto ad un voto. I pareri sono espressi a maggioranza semplice dei voti.

6. Ai lavori delle commissioni consultive, possono partecipare, senza diritto di voto e senza incidere sul quorum strutturale e funzionale della commissione stessa, anche esperti o portatori di interessi nel numero e con i requisiti definiti con l'atto deliberativo con cui sono istituite. La nomina viene disposta dal Presidente dell'Unione sulla scorta degli indirizzi formulati dall'Assemblea.

7. Le commissioni hanno facoltà di chiedere esibizione di atti e documenti. Nel caso di documenti di particolare importanza e delicatezza, l'esibizione degli stessi avviene dietro autorizzazione del Presidente dell'Unione.

8. Per la validità delle sedute delle commissioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti delle commissioni medesime.

9. Le commissioni relazionano all'Assemblea dell'Unione sui loro lavori almeno ogni 120 giorni. Alla fine dell'incarico ricevuto le commissioni redigono ed approvano la relazione finale da presentare all'Assemblea dell'Unione.

10. le commissioni nelle materie di competenza possono assumere l'iniziativa di presentare all'Assemblea proposte di deliberazione, mozioni ed ordini del giorno.

Art. 9 Convocazione delle commissioni intercomunali

1. Le commissioni intercomunali si riuniscono su iniziativa del proprio Presidente.
2. Spetta al Presidente della commissione, anche su proposta dei singoli componenti, stabilire l'elenco degli argomenti da trattare, nonché provvedere all'invio degli avvisi di convocazione ai componenti della commissione. L'avviso deve essere consegnato almeno 48 ore prima della riunione, salvo i casi di urgenza, nei quali è sufficiente la convocazione anche telefonica 24 ore prima; nell'invito è indicato se la riunione è estesa a soggetti diversi per l'audizione.
3. Esso va pure inviato, per conoscenza, al Presidente dell'Unione.

Art. 10 Pubblicità delle sedute delle commissioni intercomunali

1. Le sedute delle commissioni di norma non sono pubbliche, salvo quando lo si ritenga utile.
3. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione della pubblicità o meno della seduta.

Art. 11 Audizione delle commissioni intercomunali

1. Le commissioni, su proposta della maggioranza dei componenti e comunque d'intesa con il Presidente dell'Assemblea, hanno facoltà di chiedere l'intervento, alle proprie riunioni e per problematiche specifiche, dei competenti funzionari degli uffici dell'amministrazione.

Art.12 Verbali delle commissioni intercomunali

1. Alle sedute delle commissioni il Presidente assegna ad un il compito di redigere un sommario processo verbale.
2. Il verbale è sottoscritto dal Presidente.

TITOLO III

I COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA

Capo I - Diritti e prerogative dei componenti

Art. 13 Diritto all'esercizio del mandato

1. I componenti hanno i diritti e i poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. I componenti svolgono la loro funzione gratuitamente.
3. I componenti, formalmente autorizzati dal Presidente a recarsi, in ragione del loro mandato, fuori del territorio dell'Unione, hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute; tale norma si applica anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni tra gli enti locali aventi rilevanza nazionale.

4. I componenti hanno diritto di disporre presso la sede di spazi attrezzati per l'espletamento della loro funzione, direttamente accessibili anche al di fuori del normale orario di lavoro degli uffici.

Art.14 Diritto alla informazione

1. I componenti, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli atti dell'Unione in conformità di quanto al riguardo previsto nell'apposito regolamento disciplinante l'accesso agli atti dell'Unione.

2. Gli stessi hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, copia degli atti formati o detenuti dall'Unione sempre che il Presidente non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione o del diritto di riservatezza delle persone. All'uopo i componenti compileranno l'apposito modulo di richiesta documenti.

3. In ogni caso il diritto di informazione dei componenti dovrà essere temperato con le esigenze organizzative degli uffici dell'Unione; nei casi in cui la richiesta di informazioni o di copie documentali comporti un'attività di ricerca e/o fotocopiatura consistente, i componenti concorderanno con i responsabili di Area tempi e modi per il soddisfacimento della stessa.

Art. 15 Diritto di iniziativa

1. I componenti hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di competenza dell'Assemblea; essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e la presentazione di emendamenti, in conformità alle disposizioni contenute nel del successivo Titolo IV.

2. I componenti hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno in conformità alle norme recate nel presente Capo.

Art. 16 Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Presidente dell'Unione o all'Ufficio di Presidenza per ottenere informazioni sulla attività della amministrazione, per sapere se un fatto sia vero, se una certa informazione sia pervenuta o sia esatta, se si intendono comunicare all'Assemblea determinati atti o documenti, se si siano presi o si stiano per prendere provvedimenti su questioni determinate.

2. Il componente, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta, ed in tal caso il Presidente dell'Assemblea o il componente dell'Ufficio di Presidenza è tenuto a rispondere entro i trenta giorni successivi alla presentazione.

3 Nel caso in cui si chiedi una risposta in Assemblea, l'interrogante ha diritto di illustrarla all'assemblea per un tempo non superiore a cinque minuti.

4. Le risposte alle interrogazioni date in Assemblea dal Presidente dell'Unione o da un componente dell'Ufficio di Presidenza non possono avere durata superiore a dieci minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto; la replica non può avere durata superiore a tre minuti.

5. Qualora l'interrogazione sia stata presentata da più componenti, il diritto di replica spetta solamente al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

Art. 17 Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Presidente o a un componente dell'Ufficio di Presidenza per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere taluni provvedimenti, ovvero per conoscere gli intendimenti del Presidente stesso o dell'Ufficio di Presidenza o se, come e quando si voglia provvedere in merito a particolari situazioni che interessino, direttamente o indirettamente, l'Unione.
2. Il componente che ha presentato l'interpellanza ha diritto di esporla per un tempo non superiore a cinque minuti.
3. Dopo le risposte fornite dal Presidente o da un componente dell'Ufficio di Presidenza, l'interpellante ha diritto di replicare per un tempo non superiore a tre minuti.
4. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di esporla e quello di replica competono ad uno solo di essi; tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

Art. 18 Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, volto ad impegnare secondo un certo orientamento la attività della amministrazione dell'Unione in ordine ad un argomento determinato, oppure in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atti del Presidente o dell'Ufficio di Presidenza, ovvero a promuovere una deliberazione su un particolare argomento o ad esprimere un giudizio sulla attività della amministrazione.

Art. 19 Ordini del giorno

1. Il Presidente, i componenti dell'Ufficio di Presidenza ovvero uno o più componenti dell'Assemblea possono presentare un ordine del giorno, consistente in un documento scritto di carattere politico, con il quale l'Assemblea esprime il proprio orientamento in ordine ad un problema o argomento determinato.
2. La presentazione degli ordini del giorno va effettuata di norma non oltre l'inizio della seduta assembleare al Presidente, che ne ammette l'esame nella stessa seduta in conformità delle decisioni al riguardo assunte dall'Assemblea a maggioranza semplice.

Art. 20 Svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno

1. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario, o da uno degli altri firmatari, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Nella discussione ciascun componente dell'Assemblea può intervenire, per un tempo non superiore a cinque minuti ciascuno, colui che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
3. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno illustrati e discussi separatamente.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

5. Le mozioni sono messe in votazione secondo le disposizioni del successivo Titolo IV.
6. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche per la trattazione degli ordini del giorno.

Capo II - Doveri dei componenti

Art. 21 Obbligo di presenza

1. E' dovere dei componenti dell'Assemblea, intervenire alle sedute dell'Assemblea, giustificando le eventuali assenze al Presidente, che ne fa prendere nota nel verbale.

Art. 22 Obbligo del segreto

1. I componenti sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti attuativi.

Art. 23 Astensione facoltativa e obbligatoria

1. I componenti hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione; sono considerati astenuti i componenti presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione né dichiarano di astenersi.

2. I componenti astenuti di cui al precedente comma 1 concorrono alla formazione del numero legale occorrente per la validità della seduta, ma non si computano nel numero dei votanti.

3. I componenti debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti dell'Unione e dei Comuni come pure quando si tratta di interessi di loro parenti o affini fino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.

4. Il divieto di cui al comma 3 comporta per i componenti interessati anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari; detti componenti non vengono computati al fine della formazione del numero legale.

5. L'obbligo dell'astensione non ricorre nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i Piani dell'Unione, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del componente, del coniuge o di parenti o affini sino al quarto grado.

Capo III - Durata in carica

Art. 24 Entrata in carica dei componenti

1. I componenti entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione a Sindaco o ad Assessore nel Comune di provenienza.

Art. 25 Dimissioni dei componenti

1. Le dimissioni dei componenti non sono possibili.

Art. 26 Decadenza dei componenti

1. I componenti decadono dalla carica contestualmente alla perdita della carica di Sindaco o Assessore nel Comune di provenienza, fatte salve le figure del Presidente e del Vice Presidente dell'Unione per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 dello Statuto.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

Capo I - Convocazione dell'Assemblea

Art. 27 Avvisi di convocazione

1. La convocazione dei componenti l'Assemblea è disposta mediante avvisi scritti dal Presidente della stessa, cui compete pure la determinazione della data e dell'ordine del giorno.

2. La richiesta di convocazione da parte del Presidente o di un quinto dei componenti deve riguardare una materia espressamente attribuita dalla legge o dallo Statuto alla competenza dell'Assemblea; la relativa convocazione deve essere disposta dal Presidente entro e non oltre venti giorni dall'arrivo della richiesta.

3. L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute dell'Assemblea deve essere pubblicato nell'Albo Pretorio il giorno precedente a quello stabilito per la seduta; della data delle adunanze assembleari viene altresì data informazione anche attraverso pubblici manifesti.

Art. 28 Modalità e termini per la consegna degli avvisi di convocazione

1. L'avviso di convocazione va consegnato, nel domicilio indicato dal componente e, qualora il componente sia assente, la consegna è valida purché sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal componente stesso indicata; l'avviso può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata. È possibile inoltrare l'avviso di convocazione anche con fax o posta elettronica non certificata purché si abbia la conferma formale da parte del componente della ricezione della stessa alla segreteria dell'Unione.

2. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai componenti:

a) almeno cinque giorni prima dell'adunanza, quando l'Assemblea è convocata in via ordinaria (a tal fine non si computa il giorno della notificazione dell'avviso);

b) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, quando l'Assemblea è convocata in via d'urgenza.

Art. 29 Contenuto degli avvisi di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve contenere:

- a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della convocazione o delle convocazioni nel caso siano programmate più sedute, nonché se trattasi di prima o seconda convocazione;
- b) la specificazione del tipo di seduta, cioè se trattasi di riunione ordinaria ovvero di convocazione urgente;
- c) l'elenco degli oggetti da trattare (ordine del giorno);
- d) la firma del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, di chi ne fa le veci;
- e) la data dell'avviso;
- f) l'eventuale indicazione degli affari che debbono essere trattati in seduta segreta.

Art. 30 Elenco degli argomenti da trattare

1. L'elenco degli argomenti da trattare nel corso delle sedute dell'Assemblea (ordine del giorno) è stabilito dal Presidente dell'Unione.
2. La formulazione dell'ordine del giorno deve essere chiara, concisa e tale, in ogni caso, da consentire l'esatta comprensione degli argomenti che debbono essere trattati.
3. Il Presidente può integrare l'elenco degli oggetti all'ordine del giorno purché tali integrazioni siano notificate ai consiglieri e pubblicate all'Albo Pretorio almeno ventiquattro ore prima dell'Assemblea.
4. L'Assemblea non può deliberare su questioni che non siano state incluse nell'ordine del giorno, salvo il caso in cui alla seduta partecipino tutti i componenti e vi sia unanimità per l'introduzione di nuovi argomenti o la modifica di quelli già inseriti nell'ordine del giorno.
5. Gli argomenti inclusi nell'ordine del giorno possono essere rinviati o ritirati su proposta del Presidente previa deliberazione, a maggioranza semplice dei votanti.

Art. 31 Seduta deserta

1. Ove il numero legale non venga raggiunto entro 30 minuti da quella indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente dichiara deserta la seduta e la rinvia ad altra data.

Art. 32 Seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale; essa avrà luogo in altro giorno e sarà convocata con le modalità previste per la prima convocazione. L'avviso spedito per la prima convocazione può prevedere

anche il giorno e l'ora per la seconda convocazione; in tal caso, l'avviso di seconda convocazione verrà notificato ai soli componenti assenti in prima convocazione, almeno 24 ore prima della seduta.

2. Non possono considerarsi di seconda convocazione le sedute che hanno luogo in prosecuzione di quelle di prima convocazione, per motivi diversi da quelli previsti dal comma 1.

3. L'ordine del giorno di seconda convocazione non può essere integrato con nuove proposte.

CAPO II - Adempimenti preliminari alle sedute

Art. 33 Iniziativa e deposito dei documenti

1. L'iniziativa delle proposte spetta indistintamente al Presidente, all'Ufficio di Presidenza, nonché ai singoli componenti dell'Assemblea.

2. Le proposte, complete dei pareri previsti dalla legge, ed i relativi documenti sono depositati presso la Segreteria, a disposizione dei consiglieri, almeno entro le ore 9.00 del secondo giorno lavorativo antecedente quello della riunione dell'Assemblea, fatte salve situazioni di particolare urgenza nelle quali, eccezionalmente, la documentazione potrà essere resa disponibile almeno 24 ore prima della seduta.

Art. 34 Numero legale per la validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è di norma necessaria la presenza della metà dei componenti assegnati, senza computare a tal fine il Presidente.

2. Per la validità delle sedute di seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti assegnati, senza computare a tal fine il Presidente.

3. Qualora nel corso della seduta il Presidente accerti, anche su richiesta di un componente, la sopravvenuta mancanza del numero legale, la seduta viene sospesa sino a quando non sia presente in aula il numero di componenti stabilito dal presente articolo; qualora ciò non avvenga entro trenta minuti dalla sospensione, il Presidente chiude la seduta e la rinvia ad altra data.

Art. 35 Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è validamente adottata dall'Assemblea se non risulta approvata dalla maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. I componenti che prima della votazione dichiarino la propria astensione, pur concorrendo a determinare la validità dell'adunanza, non si computano dal numero dei votanti.

3. Per le deliberazioni di nomina, che richiedono la scelta di uno o più nominativi, risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità, è eletto il rappresentante del Comune più popoloso tra i due Comuni rappresentati dai componenti con pari voti.

Capo III - Svolgimento delle sedute

Art. 36 Apertura della seduta

1. La seduta inizia con la approvazione dei verbali della seduta precedente; qualora non vi sia accordo sul contenuto del verbale, i componenti possono rendere le dichiarazioni di rettifica.
2. Dopo di che si inizia l'esame degli oggetti iscritti all'ordine del giorno seguendo l'ordine con cui gli stessi sono iscritti nell'elenco, salvo diversa decisione dell'Assemblea. Interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno vengono trattati dopo gli altri argomenti dell'ordine del giorno.
3. Il Presidente dell'Assemblea può dare in ogni momento della seduta comunicazioni su argomenti estranei all'ordine del giorno che riguardino comunque l'Assemblea ; tali comunicazioni non danno luogo a discussione né a votazione.
4. I componenti hanno facoltà di chiedere la parola per commemorazioni di eventi, di persone o di date di particolare rilievo e significato; a tale scopo, prima dell'inizio dei lavori, la richiesta viene sottoposta al Presidente che può concedere la parola ai richiedenti dopo l'approvazione dei verbali.

Art. 37 Sospensione e aggiornamento della seduta

1. Il Presidente può disporre, tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità, la sospensione della seduta; l'Assemblea può inoltre deliberare la sospensione della seduta su della maggioranza dei componenti presenti.
2. Ove l'Assemblea non abbia per qualsiasi causa ultimato la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la seduta può essere aggiornata ad altra data.
3. L'aggiornamento della seduta viene disposto dall'Assemblea, su proposta del Presidente o su richiesta dei componenti; di esso è dato formale avviso ai soli componenti assenti, almeno ventiquattro ore prima della seduta.
4. Le sedute di prosecuzione, disposte ai sensi del presente articolo, non sono considerate di seconda convocazione.

Art. 38 Norme generali sulla discussione

1. La discussione sulle proposte di deliberazione è introdotta dalla relazione del Presidente ovvero del componente proponente.
2. Dopo la relazione, il Presidente apre la discussione concedendo la parola ai componenti.
3. Il Presidente può autorizzare i responsabili di area dell'Unione a svolgere relazioni tecniche in Assemblea o a dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno, ovvero può invitare a fornire illustrazioni e chiarimenti i consulenti ed i professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione.
4. Qualora non vi siano richieste di intervento ovvero al termine della discussione, il Presidente mette in votazione la proposta.

Art. 39 Regole per la discussione delle proposte

1. La discussione è diretta dal Presidente il quale concede la parola ai singoli componenti secondo l'ordine con cui questa viene richiesta.
2. Ha la precedenza, in ogni caso, colui che richiede la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.
3. Il Presidente a mantiene l'ordine, fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, coordina e dirige l'ordinato svolgimento delle discussioni; può altresì negare la formulazione di interventi contenenti frasi sconvenienti o estranee rispetto agli affari in discussione o alle attribuzioni dell'Assemblea.
4. Il Presidente può richiamare all'ordine gli oratori che esorbitano dall'ambito degli argomenti oggetto d'esame e non ottemperino ai suoi inviti, e può togliere loro la parola dopo due richiami inutilmente rivolti ai medesimi.
5. Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti le proposte sulle quali l'Assemblea è chiamata a deliberare e proclama l'esito delle votazioni.

Art. 40 Disciplina degli interventi

1. I componenti parlano dal proprio posto, rivolgendosi sempre all'Assemblea e debbono esprimersi in modo corretto e conveniente ed attenersi all'argomento in discussione.
2. Il componente relatore o il Presidente dell'Assemblea illustrano l'argomento in discussione per non più di quindici minuti, salvo che non sia diversamente richiesto dal Presidente per brevi precisazioni o chiarimenti; su ciascun argomento possono quindi intervenire i singoli componenti per un tempo non superiore a dieci minuti ciascuno. Il relatore ha facoltà di replicare per non più di dieci minuti.
3. Quando si tratti di argomenti di particolare importanza, la Conferenza dei Capigruppo può prevedere, all'unanimità, deroghe alla durata degli interventi.
4. Nel corso di una stessa discussione può essere concessa nuovamente la parola al componente solo per una questione di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto, oppure quando il Presidente la consideri utili allo svolgimento della discussione.
5. Il componente che abbia predisposto e letto un intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti e che ne sia fornita copia ad ogni gruppo.

Art. 41 Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale, con cui si propone che un dato argomento non sia discusso per ragioni di legittimità, e la questione sospensiva, con cui si propone il rinvio della discussione o della deliberazione, possono essere proposte da ciascun componente prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
2. Entrambe le questioni hanno carattere incidentale e la discussione non può cominciare o proseguire prima che l'Assemblea si sia pronunciato su di esse; su tali questioni, introdotte dal proponente per non più di cinque minuti, può parlare soltanto un oratore per gruppo e per non più di cinque minuti ciascuno.

3. In caso di concorso di più pregiudiziali, il Presidente dà lettura delle richieste eventualmente pervenute e ne dispone l'immediata diffusione in copia per ciascun componente, sospendendo brevemente la seduta. L'Assemblea procede comunque ad un'unica discussione con le modalità di cui al comma 2 e quindi a separate votazioni; il Presidente per l'introduzione sulla questione ha facoltà di concedere la parola a ciascun componente.

4. In caso di concorso di più sospensive, si procede ai sensi del comma 3, salvo che per la votazione, che ha luogo con voto unico; se la sospensiva è approvata, l'argomento è rinviato.

Art. 42 Presentazione degli emendamenti

1. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi, e possono essere proposti dai componenti o dalle commissioni consiliari; agli emendamenti aggiuntivi e sostitutivi possono proporsi sub-emendamenti.

2. La presentazione degli emendamenti si effettua in forma scritta presso la segreteria di norma almeno 24 ore prima della seduta; i sub-emendamenti vengono presentati per iscritto in aula.

3. Il Presidente, quando ritiene che l'emendamento abbia effetti sostanziali, lo sottopone preventivamente al parere di regolarità tecnica del responsabile di area e, se necessario, al parere di regolarità contabile. Il Presidente dell'Assemblea informa l'Assemblea del parere reso.

4. Il Presidente può dichiarare inammissibili gli emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate nella stessa seduta in cui sono discussi, o con altri emendamenti precedentemente approvati.

Art. 43 Discussione degli emendamenti

1. Su tutti gli emendamenti presentati con riferimento ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione; qualora il documento proposto non sia redatto in articoli, il Presidente può dividerlo in sezioni omogenee per dare ordine alla discussione degli emendamenti.

2. Nessun componente, anche se presentatore di più emendamenti, può parlare più di una volta in relazione allo stesso articolo o alla stessa sezione e per non più di cinque minuti; esaurita la discussione, il relatore e il Presidente si pronunciano in merito agli emendamenti.

3. I sub-emendamenti e gli emendamenti sono votati prima della proposta cui si riferiscono, e vengono posti in votazione, nell'ordine, prima quelli soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi; il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine di votazione quando lo ritenga opportuno ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione stessa.

Art. 44 Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni diverse da quelle espresse.

2. Il componente che chiede la parola per fatto personale deve specificarlo, ed il Presidente, ove ritenga fondata la richiesta, concede la parola al richiedente; qualora la richiesta non venga accolta ed il componente insista sulla questione posta, decide l'Assemblea per alzata di mano e senza discussione.

3. Il componente che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunciate o per rettificare le proprie dichiarazioni.

Art. 45 Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine è il richiamo alla legge o al regolamento, ovvero il rilievo sul modo e sull'ordine con il quale si procede alla trattazione degli argomenti o alla votazione; la sua trattazione ha precedenza sulle questioni principali e ne fa sospendere la discussione.

2. Sulla mozioni d'ordine decide il Presidente, sentito il parere del segretario; il Presidente può richiedere il voto dell'Assemblea, dando la parola al proponente e a un oratore contro, per non più di cinque minuti ciascuno.

3. Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di raddoppiare il tempo a disposizione degli oratori o di dare la parola sul richiamo a ciascun componente.

Art. 46 Chiusura della discussione

1. La discussione è chiusa dal Presidente quando non vi sono altre richieste di parlare.

2. Chiusa la discussione, si procede alle dichiarazioni di voto e quindi alla votazione.

Art. 47 Dichiarazioni di voto

1. Dopo che il Presidente ha chiuso la discussione, la parola può essere concessa esclusivamente per le dichiarazioni di voto, ad un solo componente e per la durata non superiore a cinque minuti.

2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola sull'argomento.

Capo IV - Pubblicità delle sedute

Art. 48 Deroghe alla pubblicità delle sedute assembleari

1. Di regola le sedute dell'Assemblea sono pubbliche tranne due eccezioni:

a) seduta segreta di pieno diritto: il pubblico è interdetto dalla sala quando si tratti di deliberare su questioni riguardanti persone, che comportino l'espressione di giudizi, valutazioni o apprezzamenti su una o più persone determinate;

b) seduta segreta per dichiarazione dell'Assemblea: qualora per ragioni di moralità, delicatezza, ordine pubblico, pubblico interesse, pur non trattandosi di questioni su persone, l'Assemblea ritenga opportuno discutere e deliberare senza la presenza del pubblico, adotta una deliberazione motivata intesa a statuire che la seduta debba essere segreta.

2. La circostanza della seduta segreta deve essere fatta constare espressamente nel verbale.

Art. 49 Presenze nelle sedute segrete

1. Alle sedute segrete possono assistere soltanto i componenti l'Assemblea ed il segretario dell'Unione, oltre al personale incaricato di mansioni strettamente necessarie allo svolgimento dei lavori assembleari .

Art. 50 Comportamento del pubblico

1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute dell'Assemblea deve tenere un comportamento corretto e civile, astenendosi da ogni manifestazione che, mediante parole, gesti, scritti o altro, si riferisca alle opinioni espresse dai componenti o alle decisioni adottate dall'Assemblea.

2. Non possono in ogni caso essere esibiti cartelli, striscioni o altri messaggi che possano in alcun modo distogliere l'Assemblea dallo svolgimento dei propri compiti.

3. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare l'espulsione di chi non ottempera alle disposizioni del comma 1; qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre che la medesima prosegua a porte chiuse.

4. La forza pubblica non può entrare in aula se non autorizzata dal Presidente dell'Assemblea ed interviene solo su sua richiesta.

Capo V - Operazioni di votazione

Art.51 Sistemi di votazione

1. La votazione non può aver validamente luogo se i componenti l'Assemblea non si trovano in numero legale secondo quanto stabilito dal precedente art. 35.

2. Di regola nelle votazioni si applicano le procedure palesi; le sole deliberazioni concernenti fatti personali o elezioni di persone si prendono a scrutinio segreto, salvo che la legge o lo Statuto non prevedano diversamente.

3. La seduta pubblica con votazione palese è il sistema ordinario; sono adottate in seduta pubblica e con votazione segreta, quando non previsto diversamente dalla legge o dallo Statuto, le deliberazioni relative alle nomine oltre a quelle che, pur riguardando determinate persone, non implicino apprezzamenti e giudizi sulle qualità personali degli interessati, tali da richiedere riservatezza di discussione.

4. Possono essere adottate in seduta segreta ma con votazione palese, le deliberazioni non concernenti questioni di persone per le quali l'Assemblea abbia deciso, con deliberazione motivata, la segretezza della seduta; sono adottate in seduta segreta e con votazione segreta le deliberazioni che coinvolgono questioni concernenti persone, che implicino, cioè, apprezzamenti o giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulla capacità e, in generale, sulle qualità personali di qualunque cittadino.

Art. 52 Ordine delle votazioni

1. Per ciascun argomento in ordine al quale l'Assemblea è chiamata ad esprimersi con un voto, le votazioni vengono effettuate secondo l'ordine seguente:

- a) prima le questioni pregiudiziali, comportanti la esclusione della discussione e del voto sull'argomento;
- b) quindi le questioni sospensive, cioè il rinvio ad altra seduta della trattazione e del voto sull'argomento;
- c) successivamente gli emendamenti volti a modificare la proposta in discussione mediante soppressioni, sostituzioni o aggiunte;
- d) poi le singole parti del provvedimento proposto, qualora la votazione per parti separate venga richiesta da almeno due componenti;
- e) infine il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche ed integrazioni conseguenti agli emendamenti precedentemente approvati.

Art. 53 Numero di voti per ciascun componente.

1. Il numero di voti che ciascun componente esprime nelle votazioni è pari al numero di voti assegnati al proprio Comune indicato nello Statuto dell'Unione.

Art. 54 Votazione palese

1. La votazione palese viene effettuata di norma peralzata di mano; può essere eseguita anche in modi diversi, purché tutti chiaramente manifesti e comunque facilmente verificabili.

2. Nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto la votazione palese viene effettuata per appello nominale; a tal fine il Presidente chiama in ordine alfabetico i componenti presenti, e ciascuno di essi esprime il proprio voto in tale ordine dichiarando se è favorevole o contrario alla proposta, ovvero di astenersi dalla votazione.

Art. 55 Votazione segreta

1. Per la votazione segreta va seguito il sistema delle schede.

2. A ciascun componente viene consegnato un numero di schede pari al numero di voti assegnati al proprio Comune ed indicato nello Statuto dell'Unione.

3. Il numero delle schede deposte nell'urna deve in ogni caso corrispondere al numero complessivo delle schede consegnate ai votanti.

4. In caso di contestazione, ovvero di annullamento delle schede, queste debbono essere vidimate dal Presidente, da almeno uno scrutatore e dal segretario.

4. La circostanza dell'effettuazione della votazione segreta e le modalità della medesima devono risultare espressamente dai verbali e non preclude ai componenti la possibilità di fare dichiarazioni di voto.

Art. 56 Voto limitato

1. Qualora l'Assemblea debba procedere alla nomina di componenti di commissioni o comitati ovvero di propri rappresentanti presso enti, aziende o istituzioni si segue il sistema del voto limitato.

2. A tal fine, salvo che la legge o lo Statuto non dispongano diversamente, ciascun consigliere può scrivere nella scheda un numero di nomi non superiore a quello stabilito dal Presidente, sentita l'Assemblea.

Art.57 Calcolo della maggioranza

1. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono adottate con la maggioranza assoluta dei 1 numero complessivo dei voti assegnati dallo Statuto a ciascun componente presente all'Assemblea e cioè un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei voti complessivi rappresentati nella seduta.

2. Se il numero complessivo dei voti di cui al comma 1, espresso nelle votazioni è dispari, la maggioranza è costituita dal numero che, raddoppiato, dà il numero pari superiore di una unità al numero complessivo..

3. Qualora la votazione avvenga in forma palese, coloro che si astengono dalla votazione si computano nel numero dei componenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. Nei casi in cui la votazione venga effettuata a scrutinio segreto, le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare il numero dei votanti e quello complessivo dei voti assegnati dallo Statuto a ciascun componente presente all'Assemblea.

5. Sono fatte salve le norme di legge o dello Statuto che per la validità delle deliberazioni prescrivono una maggioranza qualificata.

Art. 58 Computo dei votanti

1. Agli effetti del calcolo della maggioranza, per il computo dei votanti:

a) nel caso di votazione palese: non si computano tra i votanti coloro che obbligatoriamente o volontariamente si astengono;

b) nel caso di scrutinio segreto: si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche, le nulle e le non leggibili, per cui il componente che intenda astenersi non può limitarsi a votare scheda bianca ma deve esplicitamente dichiarare prima del voto la propria astensione o comunque non riporre la propria scheda nell'urna.

Art. 59 Proclamazione dell'esito delle votazioni

1. terminate le operazioni di voto, il Presidente dell'Assemblea ne accerta l'esito e lo proclama con le formule "L'Assemblea approva" ovvero "L'Assemblea non approva".

Art. 60 Irregolarità nella votazione

1. Qualora si verificano irregolarità nella votazione il Presidente può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre la immediata ripetizione; in tal caso vengono ammessi alla nuova votazione esclusivamente i componenti che avevano preso parte a quella annullata.

Art. 61 Parità di voti

1. Qualora una proposta riporti lo stesso numero di voti favorevoli e di voti contrari, la relativa votazione è inefficace e la proposta non può essere rimessa in votazione nella medesima seduta.

Capo VI - Verbali delle sedute

Art. 62 Verbale

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, nonché, per le discussioni, l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.

2. Il processo verbale di una precedente seduta si intende approvato se non vi sono osservazioni o proposte di rettifica prima dello svolgimento dell'ordine del giorno. Le osservazioni e le proposte di rettifica devono pervenire entro detto termine per iscritto al Presidente dell'Unione.

3. In relazione alla natura e alla complessità delle osservazioni e delle richieste di rettifica presentate, il Presidente le sottopone al voto della medesima nella stessa seduta ovvero rinvia l'approvazione del verbale alla seduta successiva.

4. Qualora, sulla base delle osservazioni e delle proposte di rettifica, si proceda a votazione sui verbali, questa ha luogo senza discussione.

5. Ogni proposta di rettifica sottoposta a votazione è inserita a verbale nella seduta in corso; il Segretario dell'Unione cura che sia eseguita apposita annotazione nell'originale del verbale rettificato.

6. Il processo verbale è curato dal Segretario ed è sottoscritto dallo stesso e dal Presidente dell'Assemblea.

TITOLO V - LE DELIBERAZIONI DELL' ASSEMBLEA

Art. 63 Struttura e forma delle deliberazioni assembleari

1. L'Assemblea delibera mediante votazione rispetto ad un documento scritto, quale risulta dopo l'eventuale inserimento, entro la proposta scritta posta all'ordine del giorno, degli emendamenti approvati.

2. Ad ogni deliberazione viene assegnato un numero d'ordine progressivo per anno, e vengono indicati i componenti partecipanti alla votazione e l'esito della votazione, con indicazione nominativa dei componenti astenuti.

3. Le deliberazioni votate ed approvate ed i relativi allegati vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Unione.

Art. 64 Ratifica delle deliberazioni d'urgenza dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Assemblea ratifica le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 42, comma 4, del T.U.E.L., entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di adozione.

2. L'Assemblea, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, adotta i provvedimenti che si rendono necessari nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.

Art. 65 Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni assembleari sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

Art. 66 Esecutività delle deliberazioni

1. La esecutività delle deliberazioni assembleari è disciplinata dalle vigenti disposizioni della legge.

2. In caso di urgenza le deliberazioni dell'Assemblea possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.

TITOLO VI - PROCEDIMENTI PARTICOLARI

Art. 67 Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia prevista dall'art. 52 del T.U.E.L. deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti assegnati, senza computare a tal fine il Presidente.

2. La seduta assembleare per la trattazione della mozione di sfiducia deve tenersi non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione; in tale seduta l'Assemblea non può trattare altri argomenti, salvo i casi di eccezionale urgenza e gravità, che vanno trattati per primi.

3. Se la mozione viene approvata, con votazione effettuata per appello nominale, dalla maggioranza assoluta del numero complessivo di voti dallo Statuto a ciascun componente presente all'Assemblea, il Presidente decade e le sue funzioni sono esercitate dal Sindaco del Comune più popoloso, il quale, convoca entro 15 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 68 Approvazione del regolamento e successive modifiche

1. A norma dell'art. 38, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il presente regolamento è approvato dall'Assemblea con la maggioranza assoluta del numero complessivo dei voti assegnati dallo Statuto a ciascun componente dell'Assemblea. dei componenti in carica.
2. Con la stessa maggioranza di cui al comma 1, l'Assemblea approva le modifiche alle disposizioni del regolamento medesimo ovvero un nuovo regolamento sostitutivo.

Art. 69 Pubblicità del regolamento

1. Unitamente all'avviso di convocazione della prima seduta successiva all'ingresso di nuovi componenti nella medesima, ai nuovi componenti viene consegnata una copia dello Statuto ed una copia del presente regolamento.
2. In occasione delle sedute dell'Assemblea una copia del presente regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze, a disposizione dei componenti.

Art. 70 Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, alle leggi regionali istitutive dell'Unione Territoriale Intercomunale, allo Statuto nonché alle restanti disposizioni regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili.